



**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)**

Fax 0734/232288 - PEC: [provincia.fermo@emarche.it](mailto:provincia.fermo@emarche.it)

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)

C.F. 90038780442 - PI 02004530446

|          |   |
|----------|---|
| OGGETTO: | <b>GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE<br/>p/c del Comune di Porto Sant’Elpidio</b> |
|          | <b>"GESTIONE SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO"<br/>CIG: 597759429E</b>             |

**Quesito n.3.**

In relazione alla procedura in oggetto indicata, e facendo seguito al Vostro chiarimento pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto, ci preme ribadire, in merito al quesito n. 1 ed alla conseguente risposta, che l’attività richiesta da codesta spettabile stazione appaltante esula da quelle che sono le professionalità e le competenze proprie dell’attività di brokeraggio; trattasi infatti di un’attività propria di un *Loss Adjuster*, nota per essere una figura professionale ben distinta da quella del broker con competenze, professionalità e conoscenze diverse e specifiche per l’attività che è chiamato a svolgere. Essendo il *Loss Adjuster* un soggetto terzo rispetto al broker, tale attività dovrà essere necessariamente subappaltata, così come previsto dal Codice degli Appalti. Chiediamo pertanto a codesto Comune di voler ammettere lo strumento del subappalto, contemplato dall’Articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, limitatamente all’attività sopra menzionata e nei limiti previsti dallo stesso Codice degli Appalti, al fine di poter assolvere alla Vostra richiesta e aderire appieno al capitolato.

**Risposta al quesito n.3.**

Si specifica, *ad abundantiam* rispetto al riscontro dato al quesito in argomento, pubblicato con il n. 1 alla pagina web <http://www.provincia.fermo.it/sua/procedura-aperta-x-affidamento-servizio-brokeraggio-assicurativo-a-favore-del-comune-di-porto-s-elpidio> e che per completezza si riproduce: “*In merito alla prima parte del presente quesito, si conferma che la prestazione richiesta al broker è quella di ausilio (tecnico e/o giuridico) a supporto della definizione economica del sinistro.*”, che né il Comune Committente né questa Stazione Unica Appaltante prevede tra le prestazioni richiesta all’aggiudicatario della procedura in argomento attività di *Loss Adjuster*. Come evidenziato nello stesso quesito, trattasi di figura professionale diversa e distinta rispetto a quella in oggetto e le cui prestazioni non sono sovrapponibili a quelle del broker e pertanto non richieste nei termini evidenziati nel quesito. Pertanto la richiesta di *ammissione dello strumento del subappalto, contemplato dall’Articolo 118 del D.Lgs. 163/2006* non ha ragione di esistere, stante l’estraneità di detta attività dalle prestazioni previste dall’appalto di cui il procedimento in corso.

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli